



A.N.L.A. / Onlus
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani

STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria
Roma, 26 gennaio 2017*

*Repertorio n° 10148 - Raccolta 6675
Notaio D'Ettore Maria Raffaella
Registrato all'Agenzia delle Entrate a Roma 5
il 03-02-2017 n. 1446*

Titolo I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDI - SCOPO

ARTICOLO 1 – Denominazione

1.1 – In conformità dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell’anno 1949 è stata fondata una libera associazione di Gruppi di lavoratori seniores, senza scopo di lucro, denominata “Associazione Nazionale Lavoratori Anziani/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o più brevemente con l’acronimo “A.N.L.A./ Onlus”. L’Associazione assume il motto “In labore fidelitas – in fidelitate securitas”.

1.2 – Con Decreto del Ministro dell’Interno n. 10.24775/12000.A.(67) del 18.11.1978 l’Associazione è stata riconosciuta quale “Ente Nazionale con finalità assistenziali”, così come disposto dall’art 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

1.3 – L’Associazione adotta un proprio logo il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

1.4 – Nel testo dello Statuto e del Regolamento il semplice acronimo A.N.L.A. è sufficiente per indicare l’associazione.

1.5 – L’Associazione con sede in Roma svolge la sua opera nei confronti dei seniores di azienda (lavoratori anziani dipendenti ed ex dipendenti di società di produzione, di servizi, di distribuzione e di Amministrazioni o Enti pubblici), e nei confronti di tutti coloro che ne condividono le finalità.

1.6 – L’“A.N.L.A.” ha natura apartitica – aconfessionale, non ha carattere sindacale e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2 – Scopo

2.1 – L’“A.N.L.A.” basa i suoi principi sullo spirito della Costituzione, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica Italiana.

2.2 – In particolare essa si propone di:

a) affermare i valori spirituali del lavoro nel rispetto anche della tradizione etico-sociale, che caratterizza la nostra civiltà;

b) adoperarsi perché in ogni sede ed in ogni occasione siano tutelati la dignità, gli ideali ed i legittimi interessi dell’Anzianato del Lavoro;

c) diffondere nella società civile i valori che, attraverso il dovere compiuto dai Seniores per lo sviluppo dell’Azienda o dell’Ente pubblico di appartenenza, hanno contribuito al progresso della comunità nazionale;

d) dare il suo apporto di esperienza e di consapevole equilibrio per la risoluzione di problemi sociali nell’ambiente di lavoro, agevolando opportunamente l’inserimento delle giovani leve e rafforzando i rapporti dei Lavoratori Anziani (seniores) con il proprio Gruppo o Associazione e con quanti operano all’interno dell’Azienda o dell’Ente pubblico;

e) rappresentare e tutelare l’Anzianato del Lavoro, interessando le istituzioni pubbliche a livello centrale e regionale, affiancando quelle operanti nel settore di assistenza agli anziani nelle varie forme di fattiva solidarietà e favorendo le attività di volontariato svolte dai propri associati.

f) svolgere e/o promuovere attività di natura culturale.

2.3 – A tal fine l’“A.N.L.A.”:

- promuove la costituzione di Gruppi o Associazioni seniores e li assiste nello svolgimento

della loro attività in favore dei propri associati in materia pensionistica, previdenziale, assicurativa, fiscale e sanitaria;

- promuove attraverso i suoi organi centrali e periferici, iniziative assistenziali, culturali, turistiche, e ricreative con particolare attenzione a quelle tese a far vivere agli anziani un invecchiamento attivo;

- promuove direttamente iniziative o aderisce ad iniziative esterne promosse da altre Associazioni, Federazioni ed Enti, e procede all'affiliazione di enti e/o associazioni che ne facciano richiesta purché esse siano coerenti con lo Statuto dell'A.N.L.A. e finalizzate alla valorizzazione ed alla tutela dei diritti dei propri associati;

- svolge attività editoriali al fine di divulgare finalità e attività dell'Associazione, anche attraverso la pubblicazione di periodici e di notiziari;

- svolge tutte le attività comunque connesse con le finalità istituzionali e gli obiettivi dell'Associazione.

2.4 – L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

ARTICOLO 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II

SOGGETTI ADERENTI ALL'A.N.L.A.

ARTICOLO 4 – Associati

4.1 – Possono essere associati all'"A.N.L.A.":

a) i Gruppi o le Associazioni di lavoratori seniores, anziani di Azienda, in servizio o in quiescenza di Aziende o di Enti Pubblici, con una consistenza di almeno 15 (quindici) iscritti che contestualmente richiedono il tesseramento all'A.N.L.A. e retti da un proprio Statuto, la cui formulazione sia coerente con le finalità ed agli indirizzi dell'"A.N.L.A.". Lo Statuto del Gruppo o Associazione va portato a conoscenza della Presidenza

dell' "A.N.L.A." sia al momento della domanda di richiesta di associazione sia nel caso di modifica o aggiornamento;

b) formazioni organizzative a livello regionale/provinciale od interprovinciale (Gruppi territoriali A.N.L.A. di almeno 15 tesserati ordinari) realizzate allo scopo di aggregare i seniores in servizio o in quiescenza di Aziende o Enti pubblici presso cui non esiste un Gruppo di Seniores, i lavoratori autonomi Seniores e altri lavoratori, pensionati e non, che comunque condividono le finalità dell' A.N.L.A. e che siano stati ammessi a farne parte secondo le norme del presente Statuto e del connesso Regolamento.

c) le associazioni e/o enti che, condividendone i principi e le finalità, aderiscono ad Anla per poter fornire ai propri associati maggiori servizi.

4.2 – Associati sono coloro che abbiano fatto richiesta di far parte dell' A.N.L.A. avendone i requisiti e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Nazionale. Qualora questi non si esprima con un provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni con raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda deve intendersi accolta. Il Consiglio non è tenuto a rendere noti i motivi dell' eventuale rigetto della medesima domanda, pur dovendo comunicare il rigetto stesso. L' Associato deve versare la quota di associazione e di tesseramento annualmente stabilita dal Consiglio stesso, al momento dell' ammissione.

4.3. I Tesserati in coerenza con quanto indicato nell' art. 4.1 e 4.2 si suddividono in:

- Ordinari

Sono i seniores (in servizio o in quiescenza), che abbiano compiuto almeno 20 anni di attività, dei quali dieci prestati ininterrottamente nella stessa Azienda o Ente pubblico e la cui iscrizione avviene tramite i Gruppi o le Associazioni aderenti all' A.N.L.A.;

- Territoriali

Sono i seniores (in attività o in quiescenza) non facenti parte di Gruppi o Associazioni aziendali, i lavoratori autonomi anziani (in attività o in quiescenza), i familiari dei Tesserati ordinari non conviventi e quanti altri, che, condividendo le finalità dell' A.N.L.A. e volendo partecipare alle sue attività ed iniziative, vengono tesserati a livello provinciale alle organizzazioni territoriali dell' A.N.L.A.;

- Familiari

Sono i familiari conviventi dei Tesserati Ordinari o Territoriali, da questi iscritti per partecipare alle iniziative socio-politiche, culturali e del tempo libero dell' A.N.L.A.;

- Affiliati

Sono tutte le associazioni od enti che abbiano fatto richiesta di adesione ad A.N.L.A. al fine di poter compiutamente svolgere la propria attività. Le associazioni e/o enti che si affiliano sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

4.4 – E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

ARTICOLO 5 – Diritti e doveri degli Associati

5.1 – Tutti gli Associati avranno pari diritti e doveri. Gli Associati ed i loro tesserati A.N.L.A. hanno il diritto di frequentare le sedi ed i locali sociali, di servirsi dei beni e delle attrezzature messi a disposizione e gestiti dall' Associazione, di godere dei servizi, delle facilità

tazioni e dell'assistenza offerte dall'Associazione e di ottenere accesso alle riunioni, alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Hanno altresì il diritto di ricevere a domicilio il periodico edito dall'A.N.L.A. quale organo ufficiale dell'Associazione.

I Familiari conviventi in regola con il tesseramento hanno gli stessi diritti dei Tesserati Ordinari e Territoriali riportati al punto 5.1, tranne la ricezione del periodico.

Tutti i Tesserati Ordinari, Territoriali, Familiari e Affiliati sono tenuti al versamento delle quota annuale di tesseramento e di affiliazione e ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

5.2 – Ove deliberato dal Consiglio, l'accesso a determinate attività istituzionali dell'associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo supplementare.

5.3 – Ogni Associato, in regola con il versamento all'A.N.L.A. dei contributi annuali, ha diritto a partecipare alle Assemblee Nazionali, Regionali o Provinciali con diritto al voto secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.

ARTICOLO 6 – Recesso ed esclusione

6.1 – La qualità di Associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Nazionale dell'A.N.L.A.

6.2 – Tale qualità si perde per recesso o per esclusione; l'esclusione verrà dichiarata dall'Assemblea per gravi motivi.

6.3- L'esclusione delle associazioni affiliate sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6.4 – La delibera di esclusione dev'essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6.5 – Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Nazionale dell'A.N.L.A. e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

6.6 – L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

Titolo III ORGANIZZAZIONE

Art. 7 - L'A.N.L.A., che svolge la sua attività sull'intero territorio nazionale, si articola in:

- Sede centrale.
- Sedi regionali.
- Sedi provinciali o interprovinciali.
- Sezioni operative

Art. 8 - Sono organi dell'A.N.L.A.:

- L'Assemblea degli Associati;
- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Consulta dei Presidenti Regionali;
- il Collegio degli Statutari;
- il Consiglio Regionale;
- il Comitato Provinciale o Interprovinciale.

Sono cariche dell'A.N.L.A.:

- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario Generale;
- i Vice Segretari Generali;
- il Presidente di Consiglio Regionale;
- il Presidente di Comitato Provinciale o il Fiduciario.

Tutte le cariche sopra elencate sono rieleggibili, assegnate a soci A.N.L.A. e non sono retribuite, tranne quella del Presidente Nazionale e dei componenti l'ufficio della Segreteria Generale i cui compensi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e nel rispetto della Legge 383/2000 - art. 18 e del Decreto legislativo n. 460/97, art. 10 comma 6.

ARTICOLO 9 - Assemblea

9.1 - L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati: la stessa delibera per referendum o per convocazione formale (ordinaria o straordinaria). Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale stabilire volta per volta al quale delle due forme ricorrere.

9.2 - Le Assemblee per referendum si intendono valide con la presenza di almeno un decimo degli Associati. Nella lettera che precisa i motivi e le proposte che hanno richiesto l'assemblea per referendum dovrà essere inclusa l'apposita scheda di votazione.

9.3 - L'assemblea formale è convocata dal Presidente, presso la Sede sociale o anche altrove in Italia, almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

9.4 - Le convocazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono effettuate mediante lettera contenente l'ordine del giorno e spedita, a mezzo di raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC), a ciascuno degli Associati e dei Gruppi Territoriali e agli affiliati con diritto di voto, almeno quindici(15) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non dovesse risultare regolarmente costituita.

ARTICOLO 10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 - Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Nazionale sull'attività svolta dall'Associazione;

- b) l'approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- c) l'elezione del Presidente Nazionale
- d) l'elezione del Consiglio Nazionale
- e) la nomina dei Presidenti Regionali;
- f) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- h) la nomina del Collegio degli Statutari su proposta del Presidente neo eletto;
- i) la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Nazionale;
- l) l'approvazione di un Regolamento;
- n) le deliberazioni sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di sua competenza.

10.2 - Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le seguenti attività:

- a) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 11 - Diritto di intervento e di voto

11.1 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli Associati (i Gruppi o le Associazioni di lavoratori anziani e formazioni organizzative territoriali A.N.L.A. a livello Regionale/provinciale) potranno intervenire per mezzo dei loro legali rappresentanti oppure per mezzo dei loro delegati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto anche i Delegati provinciali/interprovinciali titolari di un Gruppo Territoriale, ma non possono portare deleghe.

Hanno diritto di intervento in assemblea anche i legali rappresentanti delle associazioni affiliate con diritto di voto come stabilito nel regolamento

11.2 - Gli Associati possono farsi rappresentare anche da altri associati mediante delega scritta in misura non superiore a tre.

ARTICOLO 12 - Svolgimento dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente vicario; in mancanza di entrambi da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

12.2 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

12.3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

12.4 Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali dovranno rimanere depositati presso la Sede sociale.

ARTICOLO 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

13.2 - In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e valide qualunque sia il numero degli intervenuti presenti.

13.3 - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere attinenti allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

ORGANI

ARTICOLO 14 - Consiglio Direttivo Nazionale

14.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto dal Presidente Nazionale eletto e da un numero di membri variabile da dieci a quindici, eletti dall'Assemblea degli associati, oltre al Presidente della Fondazione Esperienza ed un membro di diritto designato dai Gruppi fondatori dell'ANLA.

14.2 - Il Consiglio dura in carica tre anni, e comunque sino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo diversa durata stabilita dall'Assemblea che nomina il Consiglio stesso.

14.3 - I Consiglieri sono rieleggibili.

14.4 - In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso dell'incarico, è in facoltà del Consiglio stesso di sostituirlo o sostituirli con i primi non eletti, e rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I membri subentranti scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 15 - Presidente, Vice Presidente e Comitato Esecutivo

15.1 - Il Consiglio nomina uno o più Vice Presidenti di cui uno vicario. Potrà nominare altresì un Comitato Esecutivo composto da un massimo di tre membri scelti tra i componenti del Consiglio stesso, oltre al Presidente e al Vice Presidente vicario.

15.2 - Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 16 - Riunioni del Consiglio Nazionale

16.1 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nonché all'ammontare della quota sociale e di tesseramento e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata anche a mano, fax o posta elettronica. Il Consiglio è convocato inoltre quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

16.2 - In particolari casi di necessità sono ammesse riunioni di Consiglio per video e audioconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati.

16.3 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

16.4 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

16.5 - Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

16.6 - Il Consigliere che per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio sia assente ingiustificato, decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti.

ARTICOLO 17 - Poteri e compiti del Consiglio Nazionale

17.1 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatta eccezione per i poteri attribuiti al Presidente, meglio specificati al successivo articolo 18.

Il Consiglio elabora il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina l'ammontare delle quote associative e di tesseramento da versarsi annualmente ed il termine entro il quale questi ultimi devono essere versati, promuove ed attua le politiche e gli indirizzi conseguenti alle direttive generali espresse dall'Assemblea.

17.2 - Il Consiglio decide sull'ammissione degli Associati, nonché sull'importo della quota associativa dei Gruppi o Associazioni e del contributo dei tesserati aderenti all'A.N.L.A. a carico degli Associati e relative modalità di pagamento.

17.3 - Il Consiglio, predisponde un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Detti rendiconti saranno a disposizione degli Associati che intendessero consultarli presso la Sede sociale e le Sedi regionali dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea. I medesimi dovranno rimanere depositati presso la Sede sociale anche dopo la loro approvazione.

17.4 - Il consiglio decide sull'opportunità di istituire il Comitato Esecutivo

17.5 - Il Consiglio può delegare a titolo temporaneo parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o al Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 18 - Presidente e Rappresentanza

18.1 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice Presidente vicario, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, coordina e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

18.2 – Il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, può costituire apposite Commissioni di studio per determinati argomenti di interesse dell'Associazione.

18.3 - Spetta al Presidente il potere di aprire, chiudere e gestire i conto correnti presso Istituti di Credito di sua scelta e compiere le operazioni connesse con la gestione finanziaria del patrimonio dell'Associazione.

18.4 - E' facoltà del Presidente Nazionale:

a) proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Consiglieri Onorari tra coloro che abbiano ricoperto cariche nell'A.N.L.A. I Consiglieri Onorari possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle manifestazioni nazionali e locali dell'A.N.L.A.;

b) far partecipare al Consiglio Nazionale esperti su specifiche tematiche.

c) proporre al Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, il commissariamento di un Organo territoriale dell'A.N.L.A. che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'A.N.L.A.;

d) costituire delle Sezioni operative.

ARTICOLO 19 – Comitato Esecutivo

19.1 - Il Comitato Esecutivo, nel caso in cui sia costituito, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente vicario e da altri tre Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo svolge le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Nazionale.

19.2 - Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 20 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Comitato esecutivo e della Consulta in funzione di segretario, redigendone i verbali e dando esecuzione alle relative delibere;

b) è responsabile dell'attuazione di tutti gli atti amministrativi e finanziari dell'A.N.L.A.;

c) coordina e sovrintende alle strutture organizzative dell'A.N.L.A. ed è responsabile del loro corretto funzionamento, disponendo dell'utilizzazione del personale;

d) provvede a supportare, direttamente o per delega, i lavori di tutti gli Organi dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

21.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ed è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi che nominano nel proprio seno il Presidente.

21.2 - Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

21.3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Vigila sull'andamento della gestione econo-

mica e finanziaria, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina, controlla e ne redige apposita relazione e esamina i rendiconti corredandoli della propria relazione per l'approvazione dell'Assemblea.

21.4 - Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo anno in cui è in carica.

I Revisori dei Conti sono rieleggibili.

21.5 - I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

21.6 - La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica prevista dallo Statuto.

ARTICOLO 22 – Collegio dei Proviviri

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi e quelle tra gli organi stessi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Proviviri eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri ed elegge nel proprio seno il Presidente. Essi sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'A.N.L.A. e sono rieleggibili.

I Proviviri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

ARTICOLO 23 - Consulta Presidenti Regionali

La Consulta dei Presidenti Regionali è organo consultivo che ha il compito, sulla base delle proprie esperienze operative, di formulare proposte e/o suggerimenti al Presidente Nazionale, finalizzate al miglioramento delle procedure e dell'organizzazione dell'A.N.L.A. sul territorio. Il Presidente Nazionale può convocare, quando lo ritiene necessario, la Consulta e la presiede.

ARTICOLO 24 - Collegio degli statuari

Il collegio degli statuari è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea e nomina tra i suoi membri il Presidente.

E' compito del collegio migliorare o adeguare i vari articoli dello Statuto per un fattivo coordinamento delle norme vigenti o eventuali riforme rese necessarie da iniziative che A.N.L.A. ritenesse opportuno intraprendere per il conseguimento del proprio scopo.

Il collegio opera su mandato della Presidenza Nazionale cui riferisce.

ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 25 - Funzioni

25.1 - L'organizzazione periferica dell'A.N.L.A. è costituita da:

- Consigli Regionali
- Comitati provinciali o interprovinciali
- Sezioni operative

25.2 - L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive dell' A.N.L.A. la rappresenta nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche regionali e locali, con gli Associati di competenza in materia di anzianato e promozione. Fa azione di proselitismo nelle forme ritenute più opportune e coerenti con gli indirizzi della Presidenza Nazionale per propagandare e far conoscere l'A.N.L.A. in tutte le sedi possibili onde valorizzarne le azioni a favore dei seniores.

ARTICOLO 26 – Consigli Regionali

26.1 - Il Consiglio Regionale - che rimane in carica tre anni è costituito da/dai:

- Presidente Regionale, nominato dall'Assemblea Nazionale (art.10.1 lettera e) su proposta del Presidente Nazionale, sulla rosa di nominativi di tesserati ANLA della regione di competenza (almeno 2) proposti alla Presidenza Nazionale non oltre 20 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva. La designazione dei nominativi è fatta con consultazione referendaria tra tutti gli Associati della Regione su una lista di candidati da presentarsi alla Presidenza del Consiglio Regionale almeno 40 giorni prima dell'Assemblea Nazionale;
- Presidente del Comitato Provinciale dove ha sede il Consiglio Regionale ANLA che di norma assume la carica di Vice Presidente vicario;
- Presidenti dei Comitati Provinciali/Interprovinciali eletti dagli Associati delle rispettive provincie di competenza;
- Fiduciari provinciali
- Rappresentanti competenti per territorio di Gruppi o Associazioni a dimensione nazionale;
- Consiglieri Nazionali residenti nella regione di competenza.

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede e ne è membro di diritto.

Spetta al Consiglio Regionale:

- a) raccogliere il pensiero, i voti, le aspirazioni del movimento dell'Anzianato del Lavoro perchè siano rappresentati alla Presidenza dell'Ente Regione;
- b) deliberare la convocazione di convegni regionali, stabilendone sede e programma;
- c) stabilire i programmi delle manifestazioni dell'A.N.L.A. nell'ambito della regione coordinando le attività con i Comitati provinciali o interprovinciali interessati;
- d) studiare ogni iniziativa che possa essere opportuna al rafforzamento dei fini etico-sociali dell'A.N.L.A.;
- e) supportare sul territorio regionale le iniziative nazionali del Presidente e del Consiglio Nazionale A.N.L.A. attivandosi per coordinare nell'azione i Comitati Provinciali/Interprovinciali ed i Fiduciari;
- f) nominare una segreteria per il funzionamento del Consiglio Regionale e per il supporto del Presidente sentito il Presidente Nazionale;
- g) esaminare preventivi e rendiconti annuali dei Comitati Provinciali/Interprovinciali della regione, redigere il bilancio consolidato regionale (preventivo e consuntivo), deliberarne l'approvazione e quindi curarne la trasmissione al Segretario Generale entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di breve assenza o impedimento temporaneo del Presidente Regionale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Regionale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo del Presidente Regionale, questi sarà automaticamente sostituito dal secondo nominativo proposto al Presidente Nazionale a seguito del referendum per la nomina del Presidente Regionale da parte dell'Assemblea Nazionale. Nel caso il nominativo risultante dal referendum sia stato unico (unanimità di consensi) il sostituto sarà nominato dal Presidente Nazionale su designazione del Consiglio Regionale.

26.2 - Compiti del Presidente del Consiglio Regionale, nell'ambito della sua regione, sono:

- a) rappresentare e sviluppare il movimento anzianale nelle sue espressioni nazionale e territoriale;
- b) fungere da centro di riferimento e di coordinamento per Enti, organizzazioni e Associazioni che abbiano rapporti con l'A.N.L.A. nel territorio regionale;
- c) coordinare e controllare sul piano organizzativo e amministrativo l'attività dei Comitati Provinciali, fungendo da tramite delle direttive della Presidenza Nazionale ed intervenendo con azioni opportune di chiarimento, di stimolo e di sostegno economico per la migliore attuazione delle direttive stesse;
- d) promuovere la costituzione di Gruppi o Associazioni nelle province carenti;
- e) raccogliere le istanze dei Gruppi territoriali e stimolare i rappresentanti delle province ad attivarsi per raccogliere nuovi tesserati promuovendo attività di aggregazione;
- f) indire riunioni periodiche dei Presidenti e Fiduciari Provinciali per sentire le loro necessità operative e raccogliere gli argomenti da riportare al Presidente Nazionale in occasione delle riunioni di Consulta;
- g) promuovere la convocazione di convegni regionali o interregionali, d'intesa con la Presidenza Nazionale;
- h) partecipare, singolarmente o affiancato dal competente Presidente o Fiduciario Provinciale, a manifestazioni e cerimonie che si svolgono nell'ambito della regione e nelle quali sia utile la presenza dell'A.N.L.A.

Il Presidente Regionale può aprire conti correnti bancari o postali intestati all'A.N.L.A. - Consiglio Regionale... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Consiglio.

Il Presidente Regionale, per i compiti operativi, si avvale della segreteria regionale (26.1 - f). Nelle province con meno di cinque (5) Associati, sentiti i responsabili dei Gruppi Associati e con l'accordo della Presidenza Nazionale, il Presidente può nominare un Fiduciario. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo di un Presidente di Comitato Provinciale, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, il Presidente provvede a far indire nuove elezioni nella provincia interessata secondo le modalità previste nel successivo articolo 27.

Il Presidente Regionale, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, in caso di anticipata cessazione per qualsiasi motivo di un Fiduciario Provinciale ha facoltà di nominare il sostituto scegliendolo possibilmente fra due o più candidati proposti dal Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale, per i compiti operativi, si avvale della collaborazione del Segre-

tario Regionale da lui nominato, sentito il Presidente Nazionale.

Il Presidente Regionale ha facoltà di deferire, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, al Collegio dei Probiviri il Presidente o Fiduciario Provinciale, che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'A.N.L.A. Qualora il giudizio dei Probiviri confermi i rilievi a carico del Presidente o Fiduciario Provinciale, il Presidente Regionale procederà alla sua sostituzione in accordo con il Consiglio Regionale, con termine alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 27 - Comitati Provinciali/Interprovinciali

Presidenti dei Comitati e Fiduciari Provinciali

27.1 - Il Comitato Provinciale è costituito su iniziativa del Presidente Regionale e con l'accordo della Presidenza Nazionale. E' formato dai Presidenti degli Associati con sede nella provincia e dai rappresentanti dei nuclei locali delle Associazioni o Gruppi associati all'A.N.L.A. ma con sede centrale in altra provincia o regione. Ne fanno parte, senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali della provincia stessa. Il Comitato Provinciale può essere costituito anche con riferimento a una o più di una provincia prendendo la denominazione di Comitato Interprovinciale (ved. art.8).

Qualora il numero degli Associati della provincia sia inferiore a cinque sarà nominato un Fiduciario dal Presidente Regionale con l'accordo della Presidenza Nazionale (art. 26.2). Il Comitato Provinciale/Interprovinciale elegge di norma a votazione segreta il Presidente, un Vicepresidente ed almeno un consigliere in rapporto alle dimensioni del territorio ed all'impegno del Comitato stesso.

Qualora la sede del Comitato Provinciale coincida con quella del Consiglio Regionale, il Presidente Provinciale assume la carica di Vice Presidente Regionale Vicario (26.1).

Il Comitato Provinciale deve essere convocato almeno due volte all'anno a cura del suo Presidente ed ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o sia richiesto dalla Presidenza Nazionale o Regionale.

Il Comitato Provinciale predispone la previsione annua di spesa della gestione ordinaria e il rendiconto annuale, ne delibera l'approvazione per la successiva trasmissione al Presidente Regionale.

Il Presidente Provinciale può, previa a autorizzazione del Presidente Regionale, aprire conti correnti bancari o postali, intestati all'A.N.L.A. - Comitato Provinciale..... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Comitato.

Il Presidente Provinciale, per i compiti operativi, si avvale della collaborazione del Segretario Provinciale, da lui nominato sentito il Presidente Regionale.

Le cariche vengono rinnovate ogni triennio in coincidenza con quelle del Consiglio Regionale.

27.2 - Il Presidente o Fiduciario del Comitato Provinciale, nell'ambito della provincia, ha i seguenti compiti:

- collaborare con il Presidente Regionale per la realizzazione delle iniziative decise dagli organi direttivi nazionali o regionali;
- promuovere frequenti riunioni del Comitato e, in quanto costituito, del Consiglio ristretto;
- indire, d'intesa con il Presidente Regionale, la convocazione di convegni locali assu-

mendone la presidenza;

- partecipare singolarmente o affiancato dal Presidente Regionale a cerimonie e manifestazioni locali, o comunque assicurarvi la partecipazione del Comitato;
- promuovere le adesioni dei seniores isolati raggruppandoli nel Gruppo Territoriale, del quale può assumere o delegare la presidenza;
- svolgere azioni di ricerca di nuovi gruppi al fine di promuovere l'adesione all'A.N.L.A.;
- curare il regolare versamento delle quote associative e di tesseramento, da parte dei Gruppi Associati e svolgere azioni di sollecitazione verso i ritardatari;
- tenere con varie forme un costante contatto con i Tesserati residenti nella provincia e curare il presidio della sede;
- sviluppare servizi a condizione di favore per i Tesserati, anche a mezzo di specifici accordi o convenzioni.

27.3 - Sezioni operative

Le sezioni operative sono costituite dal Presidente Nazionale.

Titolo IV PATRIMONIO E GESTIONE

ARTICOLO 28 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote di associazione e dai tesseramenti;
- 2) da contributi derivanti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere;
- 3) dal ricavato delle attività organizzate dall'Associazione;
- 4) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- 5) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione potrà ricevere qualsivoglia finanziamento e/o contributo da soggetti privati e pubblici per il conseguimento degli scopi sociali, nonchè procedere al loro incasso.

ARTICOLO 29 - Esercizio finanziario

29.1 - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 - Il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio deve essere redatto annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 30 - Utili e Avanzi di Gestione

30.1 - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

30.2 - L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore

di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 31 - Scioglimento

31.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria (vedere art. 13.3) , la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

31.2 - Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 32 – Regolamento

32.1 - Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative centrali e periferiche ed il loro funzionamento, definire tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché per disciplinare le ipotesi ivi contemplate, l'Associazione si doterà di un Regolamento, predisposto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 33 - Disposizioni finali

33.1 - In relazione all'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'Associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi, previsti nei precedenti articoli del presente statuto:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa;

f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 34 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.